

☒ Originale
☐ Copia

N. 21 /2012

COMUNE DI BALMUCCIA

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale sui controlli interni e integrazione vigente Regolamento di Contabilità per la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari.

L'anno **2012**, addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità previste dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTE

ASSENTE

De Regis Antonella - Sindaco	X	
Garbagnoli Maria Grazia	X	
Regaldi Elisabetta	X	
Salvoldi Rosanna	X	
Ferrari Micaela	X	
Miani Rita	X	
Minazzoli Vincenza	X	
Masutti Loredana		X
Poletti Christian	X	
Uffredi Moreno		X
TOTALE	8	2

Partecipa all' adunanza il vice segretario, dott. Michele ORSO, quale vicario del segretario comunale dott. ssa Antonella MOLLIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Antonella DE REGIS – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale sui controlli interni e integrazione vigente Regolamento di Contabilità per la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto l'art. 147 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, in base al quale gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Accertato che a norma del citato art. 3, D.L. 174/2012: *“ Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 ”*

Visto lo schema di regolamento composto di n. 11 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuto meritevole di approvazione;

Letto l'art. 147 – quinquies, D.Lgs 267/2000, nel testo risultante dalla novella introdotta dal D.L. 174/2012 che testualmente recita:

Art. 147 quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

Dato atto che, per dare attuazione al citato art. 147 – quinquies, D.Lgs 267/2012, occorre integrare il vigente Regolamento di Contabilità mediante la previsione di apposita disciplina relativa ai controlli sugli equilibri finanziari;

Ritenuto di aggiungere dopo l'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità, l'art. 20 – bis e l'art. 20-ter, dal seguente tenore letterale:

Art. 20 – bis Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del servizio finanziario sovrintende e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario. Egli formalizza l'attività di controllo assicurando e garantendo il mantenimento degli equilibri su ogni proposta di variazione di bilancio.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Art. 20 – ter Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs 267/2000. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Resta invariata la responsabilità di ciascun Responsabile del servizio relativamente alle somme che gli stessi hanno inserito nel bilancio di previsione e relative a risorse aventi destinazione vincolata.

Visto il parere favorevole espresso nella proposta di atto deliberativo a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in quanto trattasi di atto di carattere intersettoriale che riguarda più aree e che quindi necessita del parere del massimo organo di coordinamento dell'Ente.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di approvare il regolamento Comunale sui controlli interni, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2) Di integrare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies D.Lgs 267/2012, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, mediante previsione degli artt 20 – bis e 20 – ter, dal seguente tenore letterale:

Art. 20 – bis Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del servizio finanziario sovrintende e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario. Egli formalizza l'attività di controllo assicurando e garantendo il mantenimento degli equilibri su ogni proposta di variazione di bilancio.

3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Art. 20 – ter Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs 267/2000. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

4. Resta invariata la responsabilità di ciascun Responsabile del servizio relativamente alle somme che gli stessi hanno inserito nel bilancio di previsione e relative a risorse aventi destinazione vincolata.

3) Di comunicare al Prefetto di Vercelli e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 3, D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

4) Di dichiarare, con separata votazione con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

RI

nata la proposta di deliberazione;

nata la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

ne parere favorevole.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonella dott.ssa MOLLIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

la su estesa proposta di deliberazione del Sindaco e ritenutola meritevole di
vazione;

tto che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico favorevole;

animità di voti favorevoli palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri
ti e votanti

D E L I B E R A

provare la proposta di deliberazione formulata dal Presidente che si intende qui
almente richiamata.

sivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza;

Visto l'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000;

All'unanimità di voti, palesemente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

ndere immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni

1.

con
mo

IL C

1.

reg
su

2.

an
ob

1.

2.

da

3.

de

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 e s.m. e i., convertito con modificazioni in legge n. 213/2012

art. 2 – Sistema dei controlli interni

IL Comune di _____ istituisce il sistema dei controlli interni così articolato:

1. Controllo di Regolarità amministrativa;
2. Controllo di Regolarità Contabile;
3. Controllo di Gestione;

art. 3 – Oggetto dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Viene svolto sia preventivamente sia successivamente all'adozione dell'atto.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

art. 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrazione dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

art. 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Il parere, ove non allegato, può essere apposto in calce alla proposta stessa.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento.

art. 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Il parere, ove non allegato, può essere apposto in calce alla proposta stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti una spesa non ancora impegnata contabilmente ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del servizio responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. Il visto, ove non allegato, può essere apposto in calce alla determinazione o all'atto stesso.

art. 7– Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

art. 8 – Le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il controllo deve avvenire con cadenza **trimestrale** ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente.

Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

a) **Determinazioni Dirigenziali:**

verranno verificati il 20% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 10 atti per ogni Dirigente o incaricato di Posizione Organizzativa;

b) **Contratti, stipulati in forma pubblica e privata,** ogni altro atto amministrativo: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura del Segretario prima del controllo di merito.

1. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
 - c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto.
 - d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
 - e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;

- g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
2. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE , atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione/O.I.V., come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

3. E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

TITOLO III – Controllo di gestione

Art. 9 – Fasi del controllo di gestione

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, i relativi costi ed i risultati prodotti dall'azione amministrativa.
2. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Dirigente di Settore con il supporto del servizio Controllo di gestione, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G./Piano delle Performance. *(da valutare individualmente per ogni ente)*

3. Ogni Dirigente di Settore individua un referente a cui compete la rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extra contabili di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.
4. Il supporto del servizio Controllo di Gestione per l'esercizio del controllo si esplica attraverso il coordinamento dei referenti di cui al comma 3 e attraverso l'implementazione e gestione di un sistema informatico in grado di governare i flussi informativi rilevanti provenienti dai vari settori.
5. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione ed analisi di un piano esecutivo di gestione (comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi) ad integrazione del piano della performance;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo/processi, ove previsti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo/processi;
 - e) elaborazione di relazioni *trimestrali* (reports) (*periodicità da valutare per ogni ente*) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo/processi;.
6. I reports sono inviati secondo la periodicità di cui al comma 5 lett. e) al Segretario, ai Dirigenti, ai componenti del Nucleo di Valutazione/O.I.V. ed al Sindaco.
7. Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento di Contabilità vigente.

TITOLO VI – Norme finali

art. 10 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 213, a cura del Segretario Comunale, l'adozione del presente Regolamento verrà comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

art. 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Antonella DE REGIS



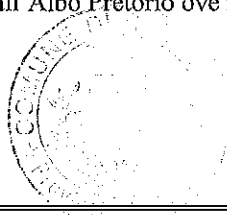
IL VICE SEGRETARIO
dott. Michele ORSO

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

Nr. 285 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto vicesegretario su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10/01/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li 10/01/2013

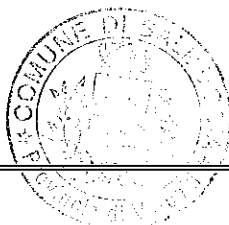


IL VICE SEGRETARIO
dott. Michele ORSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Li, 10/01/2013



IL VICE SEGRETARIO
dott. Michele ORSO